

**ALLEGATO 1****CAPITOLATO TECNICO****SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMGAS S.R.L.****PREMESSE**

Il presente Capitolato ha ad oggetto la disciplina del servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante fornitura di buoni pasto elettronici (c.d. a valore) per il personale dipendente dell'AMGAS S.r.l. (di seguito "AMGAS").

All'atto dell'aggiudicazione, l'Aggiudicatario (d'ora in poi "Fornitore") dovrà caricare i buoni pasto elettronici su carte ricaricabili a scalare che conterranno i blocchetti virtuali di buoni pasto.

**Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa aziendale per il personale dipendente dell'AMGAS mediante fornitura di buoni pasto (cd. a valore) elettronici, del valore nominale di Euro 9,00 (Euro nove/00), aventi le caratteristiche tecniche più dettagliatamente specificate nei successivi articoli del presente Capitolato.

Il quantitativo stimato per due anni, per il quale si chiede la formulazione dell'offerta, è di n. 21.600 buoni pasto.

La fornitura del servizio si intende comprensiva di tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio medesimo, così come regolamentate dal presente Capitolato.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di buoni pasto elettronici da parte del personale dipendente dell'AMGAS.

Le caratteristiche della rete di esercizi convenzionati (con particolare riferimento alla composizione della rete ed ai parametri: numero di esercizi convenzionati per soggetto avente diritto al pasto e distanza degli esercizi dalla sede dell'AMGAS, nonché numerosità degli esercizi convenzionati), sono quelle riportate nel presente Capitolato.

**Art. 2 - TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La procedura di gara sarà espletata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120.

In ragione della natura dell'oggetto della presente procedura di gara, l'aggiudicazione sarà effettuata ai

sensi dell'art. 95, comma 3 e dell'art. 144, comma 6 del D.Lg. 50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

### **Art. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA**

L'importo dell'appalto è stimato in Euro 194.400,00 (Euro centonovantaquattromilaquattrocento/00), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Il valore unitario nominale posto a base di gara è fissato in Euro 9,00 (Euro nove/00) per ogni buono pasto, oltre Iva come per legge, ritenuto equipollente al valore facciale del buono pasto, rappresentando l'importo massimo spendibile presso gli esercizi convenzionati/da convenzionare.

E' facoltà dell'AMGAS apportare variazioni in ordine al valore facciale del buono sulla base di proprie discrezionali valutazioni, fermo restando lo sconto applicato.

Il predetto importo dell'appalto è calcolato in riferimento a 21.600 buoni pasto, pari alla stima del fabbisogno presunto dell'AMGAS per il periodo di durata dell'appalto, di cui al successivo articolo 4.

Il dato numerico complessivo ha valore puramente indicativo, in quanto riferito ad una stima, e in quanto tale non vincolante per l'AMGAS; pertanto, l'entità dei quantitativi sarà correlata al reale fabbisogno dell'AMGAS, sulla base delle proprie effettive necessità.

In nessun caso, pertanto, sarà riconosciuto al Fornitore un quantitativo minimo di buoni pasto.

L'AMGAS si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016 un aumento del quantitativo fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.

### **Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA**

La durata del contratto è di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di attivazione effettiva del servizio.

Il contratto si intenderà concluso al sopraggiungere di una delle condizioni, di seguito indicate, che per prima si verifichi:

- decorso del termine suindicato di 24 (ventiquattro) mesi;
- risoluzione e recesso del contratto, nei casi meglio disciplinati ai successivi artt. 17 e 18.

### **Art. 5 - REFERENTE DEL SERVIZIO DELL'AGGIUDICATARIO**

Il Fornitore, all'atto della stipula del contratto, dovrà nominare un Referente del Servizio che sarà responsabile nei confronti dell'AMGAS e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore stesso.

All'atto della stipula del contratto, dovrà, pertanto, essere comunicato il nominativo e i relativi estremi

(numero telefonico, indirizzo di posta elettronica) del Referente e il fornitore si impegnerà a comunicare tempestivamente all'AMGAS eventuali modifiche del nominativo precedentemente fornito.

## **Art. 6 - BUONI PASTO ELETTRONICI**

### **6.1 Consegna delle card**

Il Fornitore provvederà a consegnare le card presso la sede dell'AMGAS, secondo i quantitativi e le informazioni indicate dall'AMGAS con apposita comunicazione, che saranno attivate a seguito della prima ricarica, come meglio specificato al paragrafo successivo. Sarà cura dell'AMGAS comunicare al Fornitore, in tempo utile, eventuali variazioni di destinazione.

La consegna delle card dovrà essere effettuata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla suddetta richiesta oppure entro il minore termine eventualmente offerto in gara, pena l'applicazione delle penali previste dall'art.16 del presente Capitolato.

Il Fornitore potrà chiedere la proroga del termine di consegna solo per cause di forza maggiore, comunicate per iscritto entro 5 giorni naturali e consecutivi dall'evento, debitamente documentate ed accettate dall'AMGAS. In mancanza di comunicazione scritta o in caso di ritardo della stessa, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di un eventuale ritardo verificatosi nella consegna e verranno applicate le eventuali penali.

La consegna dovrà essere effettuata a cura, rischio e spese del Fornitore, presso la sede dell'AMGAS osservando il seguente orario di consegna: dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:30.

In esito alle operazioni di consegna delle card l'AMGAS, verificata la rispondenza di quanto consegnato rispetto a quanto richiesto, provvederà tempestivamente a dare riscontro al Fornitore attraverso apposita comunicazione via PEC.

Nel caso in cui l'AMGAS riscontri qualsivoglia manomissione del plico ricevuto ovvero un quantitativo di card inferiore a quello richiesto ovvero in tutti i casi in cui le informazioni presenti sulle card non rispettino quanto indicato al successivo art.7.2, dovrà dare tempestiva evidenza al Fornitore attraverso apposita comunicazione via PEC. In tale ipotesi il Fornitore sarà tenuto a inviare le nuove card entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione.

Resta inteso che il costo della prima emissione delle card (nominative) richieste dall'AMGAS si intende ricompreso nel costo del servizio.

### **6.2 Sostituzione di card – card di nuova emissione**

A fronte di eventuali richieste di sostituzione di card (in caso di deterioramento o malfunzionamento)

o di richiesta di card di nuova emissione (in caso di furto o smarrimento oppure in caso di nuovi utenti del servizio), il Fornitore provvederà a consegnare le card di successiva emissione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta medesima.

Resta inteso che l'emissione della card – sia in caso di nuova emissione che di riemissione - è ricompresa nel costo del servizio e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per l'AMGAS.

Parimenti, nel caso di richiesta di card per nuovi dipendenti utilizzatori, nessun costo sarà dovuto dall'AMGAS. Resta, altresì, inteso che nel caso di malfunzionamento della card nessun costo aggiuntivo potrà essere richiesto all'AMGAS.

### 6.3 Furto o smarrimento della card

In riferimento alle fattispecie di furto o smarrimento della card il fornitore dovrà attivare il servizio di “blocco carta **immediato**” al momento del ricevimento della comunicazione da parte dell'AMGAS di cui alla lettera l) del successivo art. 10.1 del presente capitolato.

### 6.4 Ricarica delle card

Il Fornitore provvederà a ricaricare ciascuna card del relativo numero di Buoni pasto del Valore nominale indicato dall'AMGAS, nelle modalità comunicate dal Fornitore a seguito di aggiudicazione.

La ricarica delle card, dovrà essere effettuata entro il termine di cinque (5) giorni lavorativi dalla trasmissione da parte dall'AMGAS delle apposite richieste oppure entro il minore termine eventualmente offerto in gara, pena l'applicazione delle penali previste dall'art.16 del presente Capitolato.

Il Fornitore dovrà tempestivamente, e comunque entro e non oltre 12 h, comunicare all'AMGAS l'avvenuta ricarica delle card con apposita comunicazione.

## Art. 7 - SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

### 7.1 Caratteristiche dei buoni pasto

L'aggiudicatario dovrà emettere buoni pasto elettronici caricati su carte ricaricabili a scalare c.d. “card” che contengono i blocchetti virtuali di buoni pasto. E' fatto divieto alle imprese partecipanti di presentare marchi nuovi appositamente creati per la presente gara. Dovranno essere utilizzati esclusivamente marchi preesistenti già in distribuzione sul territorio nazionale.

I buoni pasto devono avere il valore nominale di Euro 9,00 (Euro nove/00), secondo quanto richiesto dall'AMGAS.

E' facoltà dell'AMGAS apportare variazioni in ordine al valore facciale del buono sulla base di

proprie discrezionali valutazioni, fermo restando lo sconto applicato.

I buoni dovranno essere caricati su una apposita “card”, tessera di plastica di dimensioni standard delle carte di credito e dei bancomat, emessa e distribuita a cura e spese del fornitore, senza alcuna forma di cauzione a fronte del rilascio della stessa.

I buoni pasto dovranno essere nominativi. Essi dovranno possedere, ai sensi del comma 4 dell’art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione e garantire la tracciabilità del buono pasto stesso.

Oltre a quanto specificato nei commi 2 e 3 del predetto Decreto, le card dovranno riportare, o ad esse essere associate elettronicamente, le seguenti indicazioni:

- a. l’indicazione del termine (non inferiore a sei mesi dalla scadenza per la spendibilità del buono pasto, ai sensi della lettera e) dell’art. 5 del predetto Decreto) entro il quale l’ esercente potrà validamente richiedere alla società di emissione il pagamento delle prestazioni effettuate;
- b. la Commissione/Sconto incondizionato che il Fornitore riconoscerà all’ esercente, secondo quanto eventualmente offerto in sede di gara; i termini massimi di pagamento agli esercenti, non superiori a quelli offerti in sede di gara;
- c. la numerazione progressiva non ripetibile. In particolare la code-line (comprendente anche codici di controllo specifici da comunicare agli esercenti), dovrà permettere agli esercenti attraverso specifici dispositivi di lettura la corretta lettura dei buoni pasto con riferimento agli elementi specifici dell’appalto (Valore nominale, scadenza, Commissione e termini di pagamento), facilitando l’ esercente nella corretta fatturazione dei buoni pasto medesimi.

## 7.2 Caratteristiche grafiche della card

Sul frontespizio della card devono essere indicati:

- la denominazione e il logo del Fornitore;
- i riferimenti della matricola del dipendente utilizzatore, comunicati dall’AMGAS;
- il numero di serie della card.

## 7.3 Specifiche tecniche delle card

Le card multiservizio (servizi erogati dal Fornitore), conformi alla norma ISO/IEC 7816 – 1/2/3/4, devono essere a microprocessore, con identificativo della card/utilizzatore presente sul chip.

## 7.4 Spendibilità e restituzione dei buoni pasto scaduti

### 7.4.1 Spendibilità dei buoni pasto - condizioni di utilizzo

I buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o

convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare (cfr. art. 4, lettera d) del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise).

Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero Valore facciale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Capitolato.

I buoni pasto comportano l'obbligo, da parte del titolare, di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del buono pasto ed il maggior costo della consumazione richiesta.

Il Valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

#### **7.4.2 Spendibilità dei buoni pasto - termine temporale di utilizzo**

Con riferimento al termine temporale di utilizzo, e cioè alla scadenza per la spendibilità del buono pasto da parte degli utenti, si precisa che:

- i buoni pasto emessi fino al 31 agosto dell'anno di emissione dovranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, il 31 dicembre dello stesso anno;
- i buoni pasto emessi a partire dal 1 settembre dell'anno di emissione dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

#### **7.4.3 Restituzione dei buoni pasto scaduti**

I buoni pasto scaduti, nei termini di cui al punto precedente, potranno essere restituiti dall'AMGAS al Fornitore, entro e non oltre il 31 marzo (farà fede la data di ricezione del Fornitore) immediatamente successivo alla data di scadenza riportata sul buono pasto (es. nel caso di un buono pasto con scadenza per la spendibilità al 31/12/2022, questo potrà essere restituito al Fornitore entro e non oltre il 31/03/2023).

Si precisa che il Fornitore, due mesi prima del termine previsto per la restituzione dei buoni pasto scaduti, dovrà dare all'AMGAS adeguata pubblicità dell'approssimarsi di tale termine.

### **Art. 8 - ESERCIZI CONVENZIONATI**

#### **8.1 Caratteristiche della rete di esercizi pubblici convenzionati**

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di esercizi, presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del buono pasto (cd. buono pasto a valore), la fruizione



di generi alimentari.

Gli esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 (Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50) e delle prescrizioni del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 3, del predetto Decreto, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato, ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alle lettere a), b), f) e g) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122;
- b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli esercizi di cui alle lettere c) d), e) e h) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.

Al riguardo si precisa che:

- 1) con riferimento al punto b) precedente, sono esclusi gli esercizi di vendita rientranti nelle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art. 4, comma 1, lett. h, punti 2,3,4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- 2) gli esercizi convenzionati dovranno avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività;
- 3) gli esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del buono pasto presso l'esercizio).

## 8.2 Numerosità esercizi

### 8.2.1. Numero minimo di esercizi convenzionati per Sede di utilizzo

Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi convenzionati, dovrà garantire per tutta la durata contrattuale che almeno n. 3 esercizi convenzionati siano inderogabilmente situati entro un raggio di 5 km dalla sede della società AMGAS (C.so Alcide De Gasperi n. 320 – 70125 Bari). Resta inteso che in ogni momento dell'esecuzione contrattuale, tale numero minimo dovrà essere rispettato, anche sostituendo eventuali esercizi cessati con altri nel medesimo perimetro.

In ogni caso il Fornitore dovrà garantire la spendibilità dei buoni pasto presso tutti gli esercizi convenzionati.

Il servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di esercizi in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 4 del DPCM 18 novembre 2005.

Il Fornitore, entro n.20 giorni naturale e consecutivi dalla comunicazione della proposta di

aggiudicazione in proprio favore, dovrà presentare la lista completa di tutti gli esercizi convenzionati nella città di Bari e zone limitrofe, di cui, come su indicato, almeno n. 3 esercizi entro la distanza di 5 Km dalla sede dell'AMGAS; entro i successivi n.10 giorni l'AMGAS provvederà a verificare quanto dichiarato dal Fornitore.

### 8.3 Verifiche sul convenzionamento degli esercizi

Ricevuto l'elenco degli esercizi convenzionati, l'AMGAS, entro i successivi 10 giorni, provvederà ad eseguire i controlli necessari alla verifica sul convenzionamento degli esercizi, anche mediante controllo a campione.

Nel caso sia accertata la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di offerta tecnica e quanto indicato nell'elenco fornito e riscontrato effettivamente in sede di verifica, la proposta di aggiudicazione sarà revocata e si procederà nello scorrimento della graduatoria. Si formulerà, pertanto, una nuova proposta di aggiudicazione e l'impresa interessata dovrà, sempre entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione della proposta di aggiudicazione nei suoi confronti, procedere agli adempimenti di cui sopra, al fine di consentire le verifiche sopraesposte.

La procedura di scorrimento della graduatoria e di verifica del corretto adempimento degli obblighi di convenzionamento potrà essere ripetuta sui concorrenti successivamente classificati in graduatoria fino a quando le verifiche effettuate non diano esito positivo.

In caso di esito positivo delle verifiche ispettive, il servizio verrà aggiudicato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AMGAS.

### 8.4 Verifiche e controlli successivi

L'AMGAS si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli sulla rispondenza del servizio alle condizioni del presente Capitolato ed alle pattuizioni contrattuali al fine di monitorare la spendibilità del buono pasto presso la rete di esercizi convenzionati.

In particolare l'AMGAS si riserva di verificare in ogni momento l'effettiva fruibilità dei buoni pasto presso gli esercizi convenzionati con riferimento a:

- l'esistenza dell'esercizio all'indirizzo indicato;
- l'apposizione della vetrofanìa (adesivo recante l'indicazione del marchio in posizione visibile al pubblico);
- l'accettazione del buono pasto presso l'esercizio convenzionato;
- il riconoscimento del valore nominale del buono pasto;
- l'assenza di restrizioni nella scelta di generi alimentari oggetto di acquisto.



Il numero di esercizi convenzionati (numero minimo e quantitativi indicati nell'offerta tecnica) dovrà essere mantenuto costante per tutta la durata del contratto. Pertanto, in caso di risoluzione di una o più convenzioni o di segnalazioni da parte dei dipendenti dell'AMGAS di disfunzioni di qualsiasi genere nell'erogazione del servizio, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione degli esercizi con altri esistenti entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'evento o dalla contestazione della disfunzione dandone tempestiva comunicazione all'AMGAS. In caso contrario verranno applicate le penali di cui all'art. 16 del presente Capitolato.

## **Art. 9 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, nonché a ogni altra attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nell'offerta tecnica, nell'offerta economica, assumendosi ogni responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti forniti, nonché per ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro possibile impiego.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'AMGAS da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche vigenti.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'AMGAS di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

In ogni caso il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del capitolato, a:

- rifondere all'AMGAS l'ammontare di eventuali oneri che la medesima dovesse sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stesso;
- manlevare e tenere indenne l'AMGAS dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'utilizzo dei prodotti oggetto del contratto, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi.

## **Art. 10 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE**

### **10.1 Obblighi relativi nei confronti dell'AMGAS**

Il Fornitore si obbliga, tra le altre cose, a:



- a) garantire che gli alimenti e le bevande forniti agli utilizzatori del buono pasto siano del tutto identici per varietà, qualità e quantità a quelli normalmente forniti alla clientela ordinaria a parità di prezzo, nei limiti dell'importo di euro 9,00 pari al valore nominale del buono stesso, indipendentemente dallo sconto praticato dal Fornitore in sede di gara e senza alcun onere aggiuntivo a carico del dipendente fruitore del buono;
- b) applicare le stesse percentuali di sconto risultanti dalla gara anche nell'ipotesi di aggiornamento del valore del buono pasto;
- c) mantenere, per tutta la durata dell'appalto, almeno il numero minimo di esercizi convenzionati oltre ai quantitativi indicati nell'offerta tecnica;
- d) convenzionare, su richiesta dell'AMGAS, nuovi esercizi qualora quelli già convenzionati non siano in grado di assolvere il servizio con modalità soddisfacenti o siano state riscontrate disfunzioni di qualsiasi genere nell'erogazione del servizio o in caso di trasferimento della sede AMGAS;
- e) garantire che i buoni pasto diano luogo alle prestazioni pattuite;
- f) garantire l'erogazione del servizio anche dopo la scadenza del contratto o in caso di risoluzione anticipata o eventuale interruzione del servizio, fino all'esaurimento dei buoni pasto elettronici caricati sulle card, consentendone l'uso fino alla data di scadenza dei buoni;
- g) emettere e consegnare le quantità di card richieste dall'AMGAS direttamente presso la sede. La consegna delle card sarà effettuato entro i termini previsti di cui all'art. 6.1 del presente Capitolato;
- h) caricare sulle card le quantità di buoni pasto elettronici richieste dall'AMGAS con apposita comunicazione;
- i) accettare i buoni pasto non utilizzati entro 3 mesi dalla scadenza e, contestualmente, sostituirli con buoni pasto di nuova emissione aventi spendibilità entro il 31 dicembre dell'anno di emissione;
- j) comunicare tempestivamente all'AMGAS le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- k) eliminare, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla relativa contestazione, le disfunzioni nel servizio eventualmente segnalate dall'AMGAS;
- l) attivare il servizio di "blocco carta immediato" in caso di smarrimento, furto e distruzione, fornendo all'AMGAS il recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica dedicati al quale rivolgersi;
- m) provvedere alla sostituzione della card in caso mancato funzionamento della stessa senza

alcun costo né per l'AMGAS né per i titolari.

## 10.2 Obblighi relativi alla gestione del pagamento agli Esercenti

a) Il Fornitore, in relazione ai Termini di pagamento agli Esercizi, si impegna ad effettuare, per tutta la durata del contratto, il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi (cd. rimborsi), entro e non oltre il termine di 30 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera a) del precedente art 8.1 del presente Capitolato (“Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati”) e di 60 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera b) del medesimo articolo 8.1 del Capitolato, calcolato dalla data, indicata nel calendario dei pagamenti del Fornitore, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercenti, oppure entro il minore termine eventualmente offerto in gara.

b) Il Fornitore, in relazione alla Commissione (anche Sconto incondizionato) richiesta agli Esercenti, dovrà rispettare l’impegno ad applicare, per tutta la durata del contratto, a tutti i titolari degli Esercizi, la commissione indicata in sede di partecipazione alla gara e definita ai sensi dell’art.144 comma 6 lettera a) del D.lgs. 50/2016.

## 10.3 Obblighi relativi al modello di funzionamento dei BPE

a) Il Fornitore dovrà garantire un servizio sostitutivo di mensa, tramite buono pasto elettronico, totalmente automatizzato, erogato tramite una card, una rete di dispositivi di lettura presso l’ esercente convenzionato (dispositivi di lettura: POS, software integrati nelle casse, ecc.) e un sistema autorizzativo in grado di ricevere, elaborare e rendicontare i flussi di consumo per gli utenti finali.

b) Il Fornitore dovrà mettere a disposizione presso gli esercizi convenzionati dispositivi di lettura che dovranno garantire la lettura delle card aventi le caratteristiche tecniche di cui all’articolo 7 del presente Capitolato. Inoltre tali dispositivi dovranno consentire, eventualmente attraverso un’apposita ricevuta, la verifica della transazione avvenuta da parte dell’utente.

c) Il Fornitore dovrà garantire la gestione automatizzata del cd. ciclo attivo, assicurando all’AMGAS l’assistenza necessaria all’implementazione, all’utilizzo e alla gestione del servizio stesso. In caso di malfunzionamenti il Fornitore s’impegna ad intervenire entro un giorno lavorativo dalla richiesta da parte dell’AMGAS. Inoltre il Fornitore deve garantire ai dipendenti utilizzatori la consultazione delle informazioni necessarie per l’utilizzo del buono pasto.

d) Sicurezza delle transazioni. Il Fornitore deve garantire adeguati sistemi di sicurezza del dato in fase di lettura e scrittura della carta e cioè durante l’interazione della carta col dispositivo di lettura. Inoltre, nella fase di trasferimento dei dati dal dispositivo di lettura al Gestore di Terminali e da Gestore di Terminali ai sistemi di autorizzazione dell’emittitore, il servizio deve garantire la protezione dei dati mediante tecniche di cifratura del canale trasmissivo, garantendo che i dati non siano leggibili da chi

non è autorizzato e protetti con algoritmi che garantiscano livelli di sicurezza adeguati. Tutto ciò premesso, resta inteso che è in capo al Fornitore aggiudicatario la responsabilità legata alla sicurezza dei dati trattati (es. identificativi dell'utilizzatore e transazioni).

e) Gestione dei dati. Il Fornitore deve sempre garantire la privacy dei dati (anche ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101 del 2018) e non cedere a terzi se non per ragioni strumentali le banche dati contenenti i riferimenti dei dipendenti utilizzatori.

### **Art. 11 – GARANZIA DEFINITIVA**

Per la sottoscrizione del contratto il Fornitore deve costituire una garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 50/2016 e nella misura stabilita dall'art. 103, comma 1 dello stesso decreto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016 per quella provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dall'affidamento dell'appalto e l'AMGAS, ai sensi dell'art. 103, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016, aggiudicherà la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

L'AMGAS ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto, anche parziale, disposta in danno dell'esecutore.

L'AMGAS ha, altresì, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere efficacia solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, con il quale verrà attestato l'adempimento di tutti gli impegni nascenti dal contratto, nonché l'assenza o l'avvenuta definizione di ogni eventuale eccezione e/o controversia, sorte in dipendenza dall'esecuzione del contratto stesso.

Il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AMGAS.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore stesso.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'AMGAS e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

#### **Art. 12 – COPERTURA ASSICURATIVA**

Il Fornitore, all'atto della stipula del contratto, deve essere provvisto delle seguenti polizze assicurative, correlate all'utilizzo dei buoni pasto, esenti da franchigia:

1. responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per ogni sinistro procurato nell'espletamento del servizio, con limite di € 2.000.000,00 per ogni persona e di € 1.000.000,00 per danni a cose;
2. a copertura dei rischi "in itinere", con massimale non inferiore a € 300.000,00 per persona in caso di morte, e non inferiore a € 300.000,00 in caso di invalidità permanente, legati all'utilizzo dei buoni pasto.

Le garanzie di indennizzo dovranno riguardare i casi di intossicazione da alimenti e/o bevande ed eventi/conseguenze derivanti da cadute accidentali, sinistri anche stradali, malori, vertigini, stati di incoscienza, furti, rapine e aggressioni che comportino invalidità (anche temporale) o morte del fruitore del servizio.

#### **Art. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Per ogni buono pasto emesso, l'AMGAS corrisponderà un importo pari al valore nominale del buono pasto stesso, detratto lo sconto offerto. A tale importo verrà applicata l'IVA ai sensi di legge.

Per ogni ordinativo di fornitura di buoni pasto dovrà essere emessa una fattura riepilogativa contenente i seguenti elementi:

- l'oggetto del servizio;
- il periodo di riferimento;
- il numero totale dei Buoni Pasto emessi nel periodo di riferimento con la relativa data di consegna;
- il controvalore ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato per il valore facciale unitario e dedotto lo sconto praticato dall'aggiudicatario in sede di gara;
- il Codice Identificativo Gara (CIG).



In relazione all'assoggettamento ad IVA, si precisa che, vista la natura dell'AMGAS quale società partecipata, la fattura dovrà contenere la dicitura *operazione assoggettata a "split payment" o "scissione dei pagamenti" con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972.*

Le fatture emesse a fronte dei Buoni pasto effettivamente caricati verranno pagate dall'AMGAS entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, mediante bonifico sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dal Fornitore precedentemente alla stipula del contratto, previo esito positivo della verifica della correttezza assicurativa, contributiva e previdenziale da effettuarsi, a cura dell'Amministrazione, tramite verifica del Documento Unico di Regolarità Contabile (Durc). Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l'AMGAS procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla ditta, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall'acquisizione del nuovo DURC, la ditta risulti essersi posto in regola, l'AMGAS provvederà al pagamento.

L'eventuale sostituzione della persona rappresentante del Fornitore e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all'AMGAS entro 7 giorni dall'avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

Il Fornitore, con la sottoscrizione del relativo contratto, si impegnerà alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 ("Misure urgenti in materia di sicurezza"), convertito, con modificazioni alla Legge del dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto di cui alla procedura dell'affidamento in oggetto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione, ai sensi dell'art.3, c.9-bis della Legge del 13 agosto 2010, n. 136.

#### **Art. 14 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

Il Fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi,



previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene gli oneri.

Qualora a carico del Fornitore risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correntezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 del citato articolo.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo capoverso sarà a carico del Fornitore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per ogni pregiudizio che possa derivare all'AMGAS dal comportamento del Fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 30 del Codice, il Fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per i quali si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

#### **Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTO**

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere a soggetti terzi, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio.

Il Fornitore, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 105, comma 2, D. Lgs. n. n. 50/2016, così come modificato dalla legge di conversione 14 giugno 2019 n. 55 al d.l. 32/2019, può affidare in subappalto parte della fornitura oggetto del contratto, nei limiti del 40% dell'importo complessivo del medesimo.

E' ammesso il subappalto purchè:

- a) il concorrente indichi all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
- b) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla presente procedura.

L'AMGAS procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere all'AMGAS, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, l'AMGAS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il rapporto contrattuale.

### **Art. 16 - PENALI**

In caso di ritardo nella consegna ovvero nella ricarica delle card rispetto ai termini stabiliti nel precedente art. 6, non imputabile all'AMGAS né a causa di forza maggiore o caso fortuito, ovvero qualora i prodotti difettati o non conformi alla richiesta di acquisto vengano ritirati o sostituiti oltre i termini all'uopo assegnati, e, altresì, nell'ipotesi di cui all'art. 8.4, il Rup procede all'applicazione delle penali.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo è applicata una penale pari all' 1,00 per mille dell'importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

È onere del Fornitore informare con immediatezza il Rup di eventuali ritardi per indisponibilità del prodotto o difficoltà nella consegna entro il termine previsto per la stessa, al fine di concordare un nuovo termine.

L'importo complessivo delle penali non potrà complessivamente superare il 10% dell'importo netto contrattuale; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento. e non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi

Le penalità verranno detratte dagli importi fatturati nel mese successivo.

L'AMGAS potrà procedere al recupero delle penali anche mediante trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Si procederà all'applicazione delle penalità su descritte previa comunicazione con raccomandata a/r ovvero tramite PEC. Il Fornitore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.

Ferma restando l'applicazione delle penali sopra previste, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e l'AMGAS si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del contratto, così come meglio

descritto al successivo art. 17.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente facendo sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

L'accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo al committente, il diritto all'applicazione della penale.

#### **Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108, D. Lgs. n. 50/2016 e le modalità ivi indicate, il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, salvo il risarcimento dei danni, nei casi di seguito descritti, ciascuno dei quali, laddove dovesse verificarsi, costituisce clausola risolutiva espressa:

1. la cessazione dell'attività di impresa da parte del Fornitore;
2. la perdita, in capo al Fornitore, della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono ulteriori forme di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
3. il mancato adempimento da parte del Fornitore degli obblighi assunti con il contratto d'appalto;
4. la frode e/o la grave negligenza nell'esecuzione della fornitura;
5. la mancata reintegrazione del deposito cauzionale eventualmente escusso;
6. il fallimento, lo stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore;
7. il concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
8. la cessione o la trasmissione ad altri dell'aggiudicazione;
9. il subappalto in contrasto con le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. o la cessione del contratto;
10. la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e seguenti della legge 13 agosto 2010, n. 136;
11. l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'ammontare dell'importo netto contrattuale;
12. il verificarsi di quanto previsto al comma 1 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016;
13. in qualsiasi momento dell'esecuzione, per l'esercizio da parte dell'AMGAS delle facoltà previste in sua tutela dal codice civile e dalla normativa in materia di contratti pubblici.

In tutti i casi summenzionati l'AMGAS ha la facoltà, previa comunicazione espressa al Fornitore, di volersi avvalere della clausola risolutiva sopra indicata, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del Fornitore medesimo, e, conseguentemente, di procedere, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'AMGAS stessa ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, riscontrata l'inadempienza che può dare luogo alla risoluzione contrattuale, la stessa verrà debitamente contestata per iscritto al Fornitore il quale, entro 15 giorni lavorativi dalla contestazione, dovrà fornire a mezzo PEC (all'indirizzo [info@pec.amgasbarisrl.it](mailto:info@pec.amgasbarisrl.it)) le proprie controdeduzioni che saranno oggetto di valutazione da parte dell'AMGAS.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'AMGAS, su proposta del Rup, dichiara risolto il contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'AMGAS interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

#### **Art. 18 – RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, D. Lgs. n. 159/2011, l'AMGAS può recedere dal contratto in qualunque tempo, con le modalità di cui all'art. 109, D. Lgs. n. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative alla fornitura eseguita, oltre al decimo dell'importo della parte della stessa non ancora eseguita, calcolato così come descritto al comma 2 del richiamato articolo 109.

In particolare, l'AMGAS si riserva la piena ed insindacabile facoltà di recedere dal contratto in

qualsiasi momento, mediante semplice preavviso di 20 giorni da comunicare a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, per giusta causa (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni i venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- per inosservanza, da parte del Fornitore o del personale anche a diverso titolo dallo stesso dipendente, degli essenziali elementi di correttezza e buona fede;
- per inosservanza delle norme di legge relative al personale anche a diverso titolo dipendente del Fornitore, compreso utilizzo di personale privo di requisiti e mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro;
- per gravi danni arrecati ai beni di proprietà dell'AMGAS e/o all'immagine del medesimo, comunque conseguenti o riconducibili alle attività del Fornitore o del personale dallo stesso, anche a diverso titolo, dipendente.

In tali casi di recesso dell'AMGAS, al Fornitore non sarà dovuto, in aggiunta a quanto previsto dal primo periodo del presente articolo, alcun indennizzo o risarcimento di sorta e tanto anche in deroga all'art. 1671 c.c.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

In caso di recesso immotivato e unilaterale da parte del Fornitore, l'AMGAS ha la facoltà di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'AMGAS ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

#### **Art. 19 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bari.

#### **Art. 20 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Lucia Ferrante, Responsabile Area Affari Generali e Personale dell'AMGAS.

## Art 21 - FONTI NORMATIVE

Il rapporto tra l'AMGAS e il Fornitore è regolato, in via gradata:

- a. dal Capitolato, che, sottoscritto in sede di gara per presa visione ed integrale accettazione, costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b. dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- c. dalle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 giugno 2017, n. 122;
- d. dalle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 ("Misure urgenti in materia di sicurezza"), convertito, con modificazioni alla Legge del dicembre 2010, n. 217;
- e. dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Pubbliche;
- f. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

AMGAS S.r.l.  
F.to Il Presidente  
Dr. Giovanni Marzulli